

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP228 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO

Provvedimento n. 25555

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o., articolata – nel caso di DAD Deutscher Adressdienst GmbH – in una pluralità di condotte che consistono nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati online, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato; nonché – nel caso Cross Border Recovery s.r.o. – consistente nella formulazione, per conto di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, di proposte transattive cd. “a saldo e stralcio”, facendo anche ricorso a ripetute e insistenti minacce inviate via posta ed *e-mail* e alla minaccia di agire in giudizio dinanzi alle autorità ritenute competenti per procedere alla riscossione dell'intero importo asseritamente vantato, posta in essere a partire dal gennaio 2012 sino all'emanazione del suddetto provvedimento;

VISTA la propria delibera n. 25306 del 3 febbraio 2015, con la quale l'Autorità ha contestato a DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 24884 del 16 aprile 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

A) *Il provvedimento di scorrettezza*

1. Con provvedimento n. 24884 del 16 aprile 2014, l'Autorità, all'esito del procedimento PS/9158, ha ritenuto la pratica commerciale posta in essere da DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di

seguito anche “DAD”) e Cross Border Recovery s.r.o. (di seguito anche “CBR”) nei confronti delle microimprese italiane, scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, lettera *f*) del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale realizzata dai professionisti e articolata intorno a una serie di condotte volte a promuovere un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari *online*, a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, nonché a richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una società di recupero crediti, il pagamento delle rate di tale abbonamento facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.

2. Con richieste di intervento pervenute successivamente alla notifica della suddetta delibera, varie microimprese italiane sottoscrittrici dell’abbonamento hanno segnalato di aver ricevuto, attraverso diversi canali di comunicazione, delle richieste di pagamento da parte di DAD e CBR. Tali richieste di pagamento, in particolare, si caratterizzano per il fatto che, da un lato, fanno riferimento a somme di denaro sempre più elevate perché, all’importo originariamente richiesto, il professionista aggiunge, per ogni sollecito, delle ulteriori somme a titolo di interessi e spese di mora e, dall’altro, contengono anche espressioni intimidatorie di cui i professionisti si servono per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato.

3. L’invio delle predette richieste di pagamento costituisce, dunque, la reiterazione di una delle condotte facenti parte integrante della pratica commerciale considerata scorretta dall’Autorità con la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, sicché risulta che i professionisti, successivamente alla notifica di tale delibera, hanno posto nuovamente in essere la suddetta pratica commerciale scorretta.

4. Pertanto, con provvedimento n. 25306 del 3 febbraio 2015, l’Autorità ha contestato a DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. di aver violato la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, notificata a entrambi i professionisti in data 12 maggio 2014.

B) *Gli elementi acquisiti in sede di verifica dell’ottemperanza*

5. Sulla base di una serie di segnalazioni pervenute nel periodo giugno 2014 – febbraio 2015¹ è emerso che sia DAD che CBR non hanno interrotto l’invio di solleciti di pagamento e proposte transattive nei confronti delle microimprese italiane coinvolte dalla pratica commerciale scorretta di cui alla delibera n. 24884 del 16 aprile 2014.

6. In primo luogo, per quel che concerne le condotte poste in essere da DAD, è stato riscontrato che tale professionista ha continuato a inviare alle microimprese italiane ripetuti solleciti di pagamento aventi ad oggetto il pagamento delle rate dell’abbonamento al proprio servizio di annunci pubblicitari. In particolare, successivamente al mese di giugno 2014, si ha evidenza del fatto che DAD ha provveduto a inviare alle microimprese italiane sottoscrittrici del summenzionato abbonamento la seguente catena di comunicazioni: *i*) “*estratto conto*”, con cui si richiede il pagamento delle somme maturate per ciascuna delle annualità coperte dall’abbonamento offerto da DAD o si formula una proposta transattiva, decurtando parte dell’importo complessivo asseritamente dovuto²; *ii*) “*primo sollecito*”³, fatto pervenire a distanza

¹ In particolare, docc. nn. 2, 3, 20, 32, 42, 64 e 109.

² In un caso specifico, ad esempio, in luogo dell’importo di 2.874 euro, DAD aveva proposto una “*riduzione eccezionale*” del 30%, sollecitando quindi il pagamento di 2.011,80 euro (cfr. doc. n. 64). Risulta altresì opportuno considerare che per ciascuna annualità DAD richiede il pagamento di 958 euro – nel caso in cui le microimprese abbiano indicato il proprio numero di partita IVA nel modulo inviato dal professionista – mentre, nel caso in cui la partita IVA non fosse stata indicata, DAD aggiunge a tale importo altri 182,02 euro. Cfr. par. 35 della delibera n. 24884 del 16 aprile 2014.

di meno di 20 giorni dall'invio dello "estratto conto"; iii) "secondo sollecito"⁴, inviato a distanza di meno di due settimane dalla comunicazione denominata "primo sollecito"; iv) "ultimo sollecito"⁵, fatto pervenire a distanza di poco più di due settimane dall'invio del "secondo sollecito".

7. Nel caso in cui DAD non riesca ad ottenere il pagamento del credito vantato mediante l'invio della predetta serie di solleciti di pagamento e/o proposte transattive, fa pervenire alle microimprese degli ulteriori solleciti di pagamento recanti la dicitura "Reparto Legale"⁶. Mediante tali solleciti il professionista comunica alle microimprese non solo che in caso di mancato pagamento delle somme sollecitate nel termine concesso (inferiore a 20 giorni) sarà abilitato a richiedere il risarcimento del danno, nonché gli interessi di mora nella misura del 4,27%, ma anche che provvederà "ad adire le vie legali per recuperare le nostre spettanze, con un ulteriore aggravio di costi a Vostro carico"⁷.

8. In secondo luogo, con riferimento alle condotte poste in essere da CBR, dai documenti agli atti è emerso che tale professionista continua a far pervenire proposte transattive c.d. "a saldo e stralcio" alle microimprese italiane sottoscrittrici dell'abbonamento al servizio di DAD.

9. In alcuni casi, quando cioè sono avvenuti dei previ contatti telefonici con le microimprese, CBR formula delle proposte transattive asserendo che "Non è assolutamente mio compito valutare e stabilire la legittimità delle richieste avanzate dal ns. cliente, ma ovviamente ed eventualmente ad un Foro ad esso preposto"⁸. Tale professionista, poi, indica come foro competente quello di Amburgo e fa ricorso ad espressioni aggressive quali "Foro presso il quale verrete immediatamente convocati in caso la controversia non sia risolta in tempi ristretti ed in maniera amichevole" e "[...] in caso di mancato ricevimento di quanto proposto, considererò concluso il tentativo di mediazione e passerò immediatamente la pratica in contenzioso in modo da procedere alla riscossione coatta del credito [...]"⁹.

10. Tali proposte transattive, in altri casi, contengono anche la ricognizione della fonte del presunto debito pendente a carico delle microimprese e risultano altresì corroborate da espressioni che tendono a porre in rilievo che il contratto da cui lo stesso deriva sia, per le modalità con le quali è stato stipulato, pienamente valido e vincolante¹⁰. Il testo di tali proposte, inoltre, pone anche enfasi sul fatto che il professionista tedesco ha correttamente erogato il servizio oggetto della propria obbligazione contrattuale¹¹.

11. Si ha, inoltre, evidenza del fatto che in alcuni casi CBR ha proposto alle microimprese di pagare una somma di poco inferiore alla metà del credito asseritamente vantato da DAD per le tre annualità di abbonamento (al netto delle spese di sollecito e degli interessi di mora al 6,62%), cioè una somma pari a 1.916 euro, comunicando che a seguito del pagamento di tale cifra avrebbe considerato immediatamente conclusa la vicenda creditoria¹².

³ Cfr. doc. n. 64.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*. Cfr. anche doc. n. 32.

⁶ Cfr. doc. n. 42.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Cfr. doc. n. 109.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cfr. doc. n. 107.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr. docc. nn. 109 e 130.

12. In ordine alla tempistica proposta per accettare la transazione e saldare il presunto debito, è altresì emerso che CBR indica un termine particolarmente stringente, in media pari a 5¹³ o 7¹⁴ giorni dalla ricezione delle anzidette comunicazioni. A tale ultimo proposito è stato anche rilevato che in alcuni casi sussiste uno strettissimo nesso tra il breve lasso temporale concesso per eseguire il pagamento in via transattiva e la minaccia di adire l'autorità giudiziaria, come dimostra ad esempio il fatto che si faccia ricorso a espressioni del tipo *“Conseguentemente, in data 19 febbraio 2015 trasmetterò il fascicolo al domiciliatario per il deposito del ricorso presso l'Autorità giudiziaria Amtsgericht Hamburg/Germany per accertare, innanzi al giudice preposto, il debito della convenuta nella misura di € 2.874,00 [...] oltre interessi e rivalutazione monetaria”*¹⁵ (in questo caso la comunicazione era datata 11 febbraio 2015).

13. CBR, infine, utilizza anche informazioni non veritiere nelle comunicazioni con le quali formula le anzidette proposte transattive, come ad esempio il fatto di aver impugnato dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa italiana la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, nonostante risulti che non sia stato proposto alcun ricorso avverso tale provvedimento amministrativo. A tale riguardo, in particolare, il professionista asserisce che: *“Il provvedimento n. 24884/2014, adottato dalla AGCM, e' stato impugnato dalla Società CBR innanzi al TAR Lazio, con richiesta di sospensione dello stesso; inoltre, nonostante i suddetti provvedimenti, il rapporto contrattuale resta civilisticamente valido poiché soltanto l'Autorità Giudiziaria competente ha il potere di caducarne gli effetti e dichiararne la nullità e/o annullabilità (con onere della prova a carico di chi formula la domanda di nullità e/o annullabilità)”*¹⁶.

C) Gli elementi acquisiti dopo l'apertura del procedimento IP228

14. Anche successivamente all'apertura della fase istruttoria, sulla scorta delle segnalazioni ulteriormente pervenute, è emerso che DAD e CBR hanno continuato a inviare, rispettivamente, solleciti di pagamento e proposte transattive. A tal proposito, infatti, dai documenti agli atti è emerso che, da un lato, DAD ha proseguito nell'invio di solleciti e richieste di pagamento¹⁷, con modalità simili a quelle già ritenute scorrette dall'Autorità con la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014 e, dall'altro, CBR non solo ha continuato a formulare proposte transattive, ricorrendo ad espressioni aggressive, nei confronti delle microimprese italiane sottoscrittrici dell'anzidetto abbonamento¹⁸, ma ha anche proceduto all'invio di solleciti di pagamento aventi ad oggetto l'intero importo vantato da DAD, concedendo alle microimprese contattate termini particolarmente compressi per procedere al pagamento delle somme richieste¹⁹.

15. Nel corso della fase istruttoria, inoltre, CBR ha fatto pervenire copia di 5 comunicazioni tipo che impiega nello svolgimento della propria attività di recupero crediti. In particolare, la comunicazione denominata *“first e-mail”* contiene gli estremi di una proposta transattiva cd. *“a saldo e stralcio”* con la quale si offre alle microimprese la possibilità di pagare il 50% del credito asseritamente vantato da DAD, si fa leva sull'asserita urgenza della questione e sulla necessità di addivenire in tempi brevi a una composizione bonaria della stessa e si ricorre anche all'utilizzo di

¹³ Cfr. doc. n. 2.

¹⁴ Cfr. docc. nn. 107, 130 e 136.

¹⁵ Cfr. doc. n. 136.

¹⁶ Cfr. doc. n. 115.

¹⁷ Cfr. doc. n. 165 all. n. 1.

¹⁸ Cfr. doc. n. 145.

¹⁹ Cfr. docc. nn. 109 e 151.

espressioni aggressive facendo menzione dei costi connessi a un eventuale contenzioso giudiziale e del fatto che in caso di mancato pagamento si procederà alla “*riscossione coatta del credito*”²⁰.

16. Le comunicazioni denominate “*second e-mail*”²¹ e “*third e-mail*”²², invece, si caratterizzano per essere dei meri solleciti inerenti alla proposta transattiva formulata con la prima comunicazione. Tuttavia, anche all’interno di tali comunicazioni CBR ricorre all’utilizzo di espressioni aggressive prospettando alle microimprese la riscossione coattiva del credito nel caso di mancato pagamento della somma offerta a titolo di transazione stragiudiziale. Infine, nelle comunicazioni denominate “*fourth e-mail*”²³ e “*fifth e-mail*”²⁴, viene formulata una proposta transattiva con la quale CBR offre alle microimprese contattate la possibilità di pagare una sola annualità (pari a 958 euro). Anche in tali comunicazioni, tuttavia, si ricorre all’utilizzo di espressioni minacciose per sollecitare in tempi brevi il pagamento del suddetto importo²⁵.

17. Tuttavia, dalle segnalazioni pervenute, come già innanzi illustrato, è emerso che CBR in molte occasioni invia una comunicazione che non risulta compresa tra quelle che tale professionista ha prodotto nel corso dell’istruttoria, caratterizzata dall’utilizzo di toni particolarmente insistenti, quali ad esempio “[...] *Le comunico che mi attiverò immediatamente per la tutela delle ragioni creditorie della Società mia assistita, ricorrendo alle vie legali a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto [...]*”²⁶ – in alcuni casi si asserisce inoltre che verrà trasmesso il fascicolo al domiciliatario per il deposito del ricorso presso l’Autorità giudiziaria tedesca²⁷ e, in altri, che è stato predisposto il deposito degli atti presso il predetto organo giudiziario²⁸, sollecitando con la stessa il pagamento di un importo molto elevato (ad esempio 2.872²⁹ euro o 2.874³⁰ euro), pari alle tre annualità di abbonamento, in un termine particolarmente stringente³¹.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

18. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera n. 24884 del 16 aprile 2014 è stato comunicato a DAD in data 2 marzo 2015 e a CBR in data 17 marzo 2015.

19. DAD non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento. CBR, invece, con comunicazione pervenuta in data 5 maggio 2015, ha sostenuto di essere un professionista che opera nel settore del recupero dei crediti transnazionali e che, nel caso di specie, agisce in nome e per conto di DAD cercando di agevolare la soluzione stragiudiziale di eventuali

²⁰ Cfr. doc. n. 191 all. n. 1.

²¹ Cfr. doc. n. 191 all. n. 2.

²² Cfr. doc. n. 191 all. n. 3.

²³ Cfr. doc. n. 191 all. n. 4.

²⁴ Cfr. doc. n. 191 all. n. 5.

²⁵ In particolare, per quel che concerne la “*fourth e-mail*”, CBR afferma che in caso di mancato pagamento “[...] *ritireremo il Suo cliente responsabile di qualsiasi spesa legale e di giustizia. Inutile dire, inoltre, che tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla affidabilità creditizia del Suo mandante*”; mentre per quanto riguarda la “*fifth e-mail*” che in caso di mancato pagamento nei 5 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione “*Vi ritireremo responsabili di qualsiasi spesa legale e di giustizia. Inutile dire, inoltre, che tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra affidabilità creditizia*”.

²⁶ Cfr. doc. n. 151.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Cfr. doc. n. 109.

²⁹ Cfr. doc. n. 151.

³⁰ Cfr. doc. n. 109.

³¹ In un caso, tra l’altro, CBR concede solo un giorno per eseguire il pagamento, dietro minaccia di adire l’Autorità giudiziaria tedesca per la riscossione coatta del credito. Cfr. doc. n. 151.

controversie con i debitori di tale cliente. CBR ha anche chiarito che prima di accettare un incarico, sottopone le ragioni creditorie dei propri clienti alla valutazione di un avvocato esperto nel diritto applicabile alla vicenda di cui si tratta. Nel caso dei crediti di DAD, in particolare, CBR asserisce che i suoi legali di fiducia hanno dato parere positivo sulla “*vincolatività ed efficacia dei rapporti contrattuali in essere tra la mandante e le microimprese in questione, ai sensi del diritto tedesco*”³².

20. CBR ha anche asserito di controllare le espressioni utilizzate dai propri dipendenti mediante apposite procedure interne, quali ad esempio la predisposizione di appositi modelli da utilizzare nell’invio dei solleciti di pagamento. Tale professionista, inoltre, asserisce che l’estensione soggettiva della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette ad opera del legislatore italiano contrasterebbe con i principi comunitari in materia di tutela del consumatore, in quanto la nozione di consumatore non comprende anche quella di microimpresa. Per tali ragioni, quindi, CBR chiede che l’Autorità operi sul punto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

21. CBR, infine, asserisce di essere estranea alla pratica commerciale aggressiva realizzata da DAD, così come stabilito nella delibera n. 24884 del 16 aprile 2014 e che allorquando ponga in essere, su richiesta di DAD, la propria attività di recupero crediti, mediante solleciti, verbali o scritti, e la formulazione di soluzioni transattive c.d. “a saldo e stralcio”, agirebbe in maniera diligente e corretta³³.

III. VALUTAZIONI

22. Alla luce degli elementi acquisiti in atti, si ritiene che il comportamento posto in essere dai professionisti costituisce inottemperanza alla delibera n. 24884 del 16 aprile 2014.

23. Con tale provvedimento l’Autorità aveva accertato la realizzazione di una pratica commerciale scorretta unitaria, ma articolata in una pluralità di condotte, realizzate in fasi temporali distinte, consistenti: nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati *online* denominata “*Registro Italiano in Internet per le imprese*”, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all’indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e, infine, in un’ultima fase, nel ripetuto invio da parte di DAD di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato. A tale ultima fase di recupero crediti concorrevano anche le condotte realizzate da CBR, consistenti nella formulazione, per conto di DAD, di proposte transattive cd. “a saldo e a stralcio”, facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio dinanzi alle autorità tedesche per procedere alla riscossione coatta dell’intero importo asseritamente vantato.

24. Il presente procedimento ha ad oggetto la reiterazione da parte di DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o., successivamente alla notifica del citato provvedimento del 16 aprile 2014, delle medesime condotte relative alla fase di recupero crediti.

25. Dalle risultanze istruttorie sopra descritte risulta, infatti, che DAD continua a inviare ripetuti avvisi e solleciti di pagamento alle microimprese sottoscrittrici dell’abbonamento, mentre dall’altro CBR continua a formulare in nome e per conto di DAD proposte transattive, nonché a trasmettere richieste di pagamento per l’intero importo vantato dal suo mandante.

³² Cfr. doc. n. 189 all. n. 1.

³³ *Ibidem*.

26. In particolare, dai documenti in atti si evince che DAD invia con cadenza periodica alle microimprese sottoscrittrici dell'abbonamento una lunga serie di solleciti di pagamento variamente denominati; a tal proposito si ha evidenza del fatto che uno stesso destinatario abbia ricevuto almeno 5 solleciti nell'arco di pochi mesi.

27. Tali solleciti, in particolare, sono caratterizzati dall'utilizzo di toni sempre più pressanti e richieste economiche più elevate – a titolo di spese di sollecito, indennizzo dei costi di gestione della pratica e interessi – come dimostra ad esempio la comunicazione recante la dicitura “*Reparto Legale*” in cui, dopo aver fatto riferimento ad alcuni articoli del Codice Civile tedesco, DAD afferma che l'asserita inadempienza contrattuale contestata abilita a chiedere il risarcimento dei danni e ad applicare gli interessi di mora nella misura del 4,27%³⁴. In tale comunicazione, inoltre, si concede al destinatario un ulteriore termine molto stringente per provvedere al pagamento delle somme richieste e si afferma espressamente che “*Trascorso questo ulteriore termine ci vedremo costretti ad adire le vie legali per recuperare le nostre spettanze con ulteriore aggravio di costi a Vostro carico*”.

28. Tali condotte, pertanto, presentano i medesimi profili di scorrettezza già oggetto della delibera n. 24884 del 16 aprile 2014 per la parte della pratica commerciale scorretta consistente nel sollecitare il pagamento di un servizio non richiesto, anche attraverso il ricorso alla minaccia di promuovere un'azione legale per il recupero di un credito commerciale presso un foro estero, evidenziando un aumento del debito in virtù dei crescenti interessi e delle spese legali, nonché concedendo termini ridotti per provvedere al saldo del debito. Le condotte poste in essere da DAD, come emerge dalle risultanze dell'istruttoria procedimentale, ricalcano sostanzialmente il medesimo *modus operandi* che l'Autorità ha già ritenuto scorretto sulla scorta della summenzionata delibera, in quanto idoneo a condizionare indebitamente il comportamento economico delle microimprese costringendole ad assumere una decisione di consumo che non avrebbero altrimenti preso.

29. Anche le condotte poste in essere da CBR presentano i medesimi profili di scorrettezza già oggetto di uno specifico accertamento dell'Autorità mediante l'adozione della delibera n. 24884 del 16 aprile 2014. Tale professionista, infatti, provvede a formulare per conto di DAD proposte transattive c.d. “a saldo e stralcio” di importi ingenti in considerazione della dimensione economica delle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale nel suo complesso, dato che le somme per cui si richiede il pagamento variano da un minimo di quasi 1.000 euro a un massimo di quasi 3.000 euro. CBR, tra l'altro, formula le anzidette proposte transattive ricorrendo ad espressioni particolarmente aggressive, nonché alla minaccia di adire un'Autorità giudiziaria straniera (rispetto allo Stato membro presso il quale è stabilito il destinatario della proposta di risoluzione stragiudiziale della presunta controversia creditoria), in caso di mancato pagamento delle somme richieste.

30. L'indebito condizionamento che discende dalla messa in pratica di tali condotte è vieppiù aggravato dal fatto che il termine normalmente concesso per aderire alla proposta risulta particolarmente stringente (in media 5-7 giorni dalla ricezione della richiesta, ma in altri casi si ha evidenza del fatto che sia stato concesso un solo giorno dal ricevimento della stessa³⁵) e dall'utilizzo di espressioni via via più pressanti, quali ad esempio quelle con cui si afferma di essere in procinto di adire un'Autorità giudiziaria straniera per il recupero coattivo del credito

³⁴ Cfr. doc. n. 42.

³⁵ Cfr. docc. nn. 2, 107, 130 e 136.

asseritamente vantato³⁶. Va altresì rilevato che CBR suole inviare anche dei veri e propri solleciti di pagamento, richiedendo il pagamento dell'intero, elevato importo (circa 3.000 euro) asseritamente dovuto dalle microimprese a titolo di controprestazione per il servizio prestato da DAD nel corso del triennio di abbonamento. Infine, dal punto di vista della gravità delle condotte poste in essere, va anche rilevato che si ha evidenza del fatto che CBR abbia fornito alle microimprese informazioni ingannevoli circa l'efficacia della summenzionata delibera dell'Autorità n. 24884, asserendo contrariamente al vero di averla impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa italiana³⁷.

31. Nelle proprie memorie difensive il professionista ha contestato l'estensione ad opera del legislatore italiano dell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina nazionale in materia di pratiche commerciali scorrette alle microimprese, come stabilito dall'art. 19, comma 1, del Codice del Consumo. A tal proposito va osservato che è pacificamente riconosciuto che il carattere di armonizzazione massima della Direttiva 2005/29/CE osta a che gli Stati membri includano nelle proprie legislazioni interne di recepimento disposizioni che restringano o amplino il suo ambito oggettivo di applicazione³⁸, ma non impedisce agli stessi di estenderne l'ambito di applicazione soggettivo³⁹, come di fatto è avvenuto da parte del legislatore italiano con l'estensione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette alle microimprese.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

34. Con riguardo alla gravità della violazione si considera, innanzitutto, che con il presente procedimento si è accertata l'inottemperanza dei professionisti alla delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, limitatamente alla parte relativa all'aggressività delle condotte consistenti nell'invio, alle microimprese italiane sottoscrittrici dell'abbonamento al servizio di annunci pubblicitari offerto da DAD, di ripetuti avvisi e solleciti di pagamento aggressivi, nonché di proposte transattive c.d. "a saldo e stralcio". Ai fini della valutazione della gravità della condotta, inoltre, si è tenuto anche conto, da un lato, del fatto che la diffusione di tali condotte è avvenuta sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, che il pregiudizio economico risulta di rilevante entità sia in relazione al *quantum* sollecitato dai professionisti con le proprie comunicazioni, che con riferimento alle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale – basti

³⁶ Si pensi ad esempio all'utilizzo di espressioni quali: "*Consequentemente, in data 19 febbraio 2015 trasmetterò il fascicolo al domiciliatario per il deposito del ricorso presso l'Autorità giudiziaria Amtsgericht Hamburg/Germany per accertare, innanzi al giudice preposto, il debito della convenuta nella misura di € 2.874,00 [...] oltre interessi e rivalutazione monetaria*". Cfr. doc. n. 151.

³⁷ Cfr. doc. n. 115.

³⁸ Cfr., *ex multis*, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 14 gennaio 2010, C-304/08.

³⁹ Anche il Parlamento Europeo, nell'ambito della Proposta di risoluzione sull'applicazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (2013/2116(INI)), ha di recente riconosciuto che "*gli Stati membri che lo desiderano sono liberi di estendere l'applicazione della direttiva alle relazioni tra imprese e che a tutt'oggi solo quattro di essi hanno fatto questa scelta*" (Considerando G).

ad esempio considerare che il sollecito concernente le somme asseritamente maturate nel corso dei tre anni di abbonamento ha ad oggetto importi pari a 2.874,00 euro, a cui il professionista aggiunge anche le spese di sollecito, le spese del recupero crediti e gli interessi di mora.

35. Per quanto riguarda invece la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che i professionisti hanno posto in essere la pratica commerciale sopra descritta almeno a partire dal mese di giugno 2014⁴⁰, e che la stessa risulta tutt'ora in corso.

36. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria pari, rispettivamente a 300.000 € (trecentomila euro) e 50.000 euro (cinquantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o., consistito nell'aver violato la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di comminare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro);

c) di comminare a Cross Border Recovery s.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

⁴⁰ Cfr. docc. nn. 2 e 3.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
